



COMUNE DI MASSA LOMBARDA

Area Affari Generali - Ufficio Segreteria
Piazza Matteotti 16 – Tel. 0545-985811 - Fax. 0545-82759
e-mail: segreteria@comune.massalombarda.ra.it
Cod. Fisc. e P. IVA 00202100392



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 12.07.1994 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 30.09.2008 e con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 31.03.2017.

INDICE

SOMMARIO

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1: Oggetto del Regolamento
- Art. 2: Ambito di applicazione
- Art. 3: Classificazione del Comune
- Art. 4: Approvazione delle tariffe
- Art. 5: Gestione del servizio
- Art. 6: Attribuzioni del personale addetto
- Art. 7: Tipologia degli impianti pubblicitari
- Art. 8: Definizione dei mezzi pubblicitari
- Art. 9: Quantità degli impianti
- Art. 10: Piano generale degli impianti
- Art. 11: Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari
- Art. 12: Impianti privati per affissioni dirette
- Art. 13: Autorizzazioni
- Art. 14: Anticipata rimozione
- Art. 15: Limitazioni e divieti
- Art. 16: Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

CAPO II° - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Art. 17: Norme di rinvio, presupposto e modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 18: Tariffe e determinazione dell'imposta
- Art. 19: Pubblicità effettuata con veicoli in genere
- Art. 20: Mezzi pubblicitari gonfiabili
- Art. 21: Pubblicità fonica

CAPO III° - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 22: Servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 23: Norme di rinvio e modalità di applicazione del diritto
- Art. 24: Tariffe
- Art. 25: Richiesta del servizio
- Art. 26: Modalità per le pubbliche affissioni
- Art. 27: Rimborsi dei diritti pagati

CAPO IV° - DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

- Art. 28: Riduzioni ed esenzioni
- Art. 29: Pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 30: Sanzioni

Art. 31: Norme finali

CAPO I°
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 -OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, contenuta nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo citato.
2. Agli effetti del presente regolamento per "imposta" e per "diritto" si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni.

Art. 2 -AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel territorio del Comune di Massa Lombarda sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente al pagamento di una imposta o di un diritto a favore del Comune medesimo.

Art. 3 -CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. In applicazione dell'art. 2 del D. Lgs. n. 507/93 il Comune di Massa Lombarda è da considerarsi appartenente alla classe IV base alla popolazione residente al 31/12/1992 (abitanti n. 8642), quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 4 -APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 5 -GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione della imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è effettuata in forma diretta dal Comune.
2. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
3. Il Comune comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
4. Ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 507/93 il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il

profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22 -comma 3, lettera c) -della Legge n. 142 del 08/06/1990, ovvero ai soggetti iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del citato D. Lgs. 507/93.

5. Nel caso di affidamento in concessione, il concessionario subentra in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Art. 6 -ATTRIBUZIONE DEL PERSONALE ADDETTO

1. Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.
2. Gli addetti di cui al precedente comma sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre, sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali comunque attinenti alla pubblicità e alle affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 7 -TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Le tipologie degli impianti pubblicitari e le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione nel territorio del Comune di Alfonsine sono descritte negli articoli 8, 9 e 11 del presente Regolamento.
2. E' fatta salva la competenza del Comune di Alfonsine di definire o approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari e delle affissioni in relazione alla loro ubicazione, alle norme del codice della strada nonché ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse.

Art. 8 -DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Le definizioni dei mezzi pubblicitari contenute nell'art. 47 del Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, sono fatte proprie in questo regolamento come riprodotte nei commi successivi.
2. E' da considerarsi "insegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa. Le insegne di esercizio e pubblicitarie si classificano secondo la loro collocazione in:
 - a) bandiera orizzontale;
 - b) bandiera verticale;
 - c) frontali;
 - d) a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali;

e) su palina (insegna collocata su supporto proprio).

Sono equiparate alle insegne le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro o vetrina.

Sono assimilabili alle insegne le targhe di esercizio e pubblicitarie e gli impianti di insegne o targhe coordinate come di seguito descritte:

-Targa d'esercizio: si intende la scritta in caratteri alfanumerici, indicante attività diversa da quelle commerciali, industriali e artigianali completata eventualmente da un simbolo o marchio, installata nella sede di esercizio delle attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie sopra definite, se l'attività stessa è priva di vetrine. Non deve essere luminosa.

-Targa pubblicitaria: definita come la targa di esercizio, se ne discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività, o dalle relative pertinenze accessorie.

-Impianto di insegne o targhe coordinate: si intende quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio o pubblicitarie.

In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di diverse attività, è obbligatorio servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.

1. Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta. La presente disposizione si applica a tutti i manifesti non affissi negli spazi riservati dal Piano Generale degli Impianti previsto dall'art. 10.
2. Si considera "striscione", "locandina", "stendardo" e "bandiera" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di prodotti, manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.
3. E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
4. E' da considerarsi "volantino" l'elemento bidimensionale, privo di rigidità, destinato alla diffusione diretta al pubblico di dimensioni non superiori a cm. 21 x 30.
5. E' da intendersi "vetrina" l'infisso collocato nell'apertura di locali ad uso commerciale, produttivo e terziario qualora sia utilizzato per l'affissione o comunque per l'esposizione, all'interno, di manifesti e locandine è equiparata alla vetrina la mostra.
6. Si intende "vetrofanìa" la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
7. E' da intendersi "tenda" come mezzo pubblicitario il manufatto mobile o semimobile in tessuto o in materiali assimilabili posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi recanti scritte in

caratteri alfanumerici, simboli o marchi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

8. Si intendono per "impianti di pubblicità o propaganda":

-Bacheca: l'impianto pubblicitario, con frontale trasparente, finalizzato a contenere, al suo interno quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa, alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici e associazioni varie, all'esposizione di programmi per iniziative culturali, religiose, sportive, di pubblico spettacolo e simili, all'esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi nonché all'esposizione di prodotti.

-Cartello: quel manufatto bifacciale, supportato da un idonea struttura di sostegno infissa al suolo, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

-Impianti fissi per le pubbliche affissioni: sono destinati all'affissione di manifesti, avvisi, fotografie di qualunque materiale costituiti il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70 x 100 e sono disciplinati dal Piano Generale degli Impianti previsto dall'art. 10 e dalle leggi vigenti in materia:

1. tipo "stendardo": impianto bifacciale collocato a terra su supporto proprio, montato sia orizzontalmente che verticalmente di dimensioni multiple di mt. 0,70 x 1,00 fino ad una dimensione massima di mq. 18,00;
2. tipo "poster": impianto a muro o collocato a terra con supporti propri, mono o bifacciale, di dimensioni di mt. 6 x 3;
3. tipo "tabella": cornice o quadro monofacciale, fissato al muro o collocato a terra con supporti propri in aderenza al muro, in alluminio o lamiera zincata, di dimensioni uguali o multiple di cm. 70 x 100 fino ad un massimo di mq. 18,00.

-Impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità, a seguito del movimento, del messaggio e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili. Può essere luminoso per luce propria o per luce riflessa. -Altri impianti di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto comunque finalizzato alla pubblicità o propaganda di prodotti o attività non rientranti nelle fattispecie sopra indicate.

Art. 9 -QUANTITA' DEGLI IMPIANTI

1. La quantità degli impianti pubblicitari e la loro distribuzione nel territorio del Comune di Alfonsine viene stabilita con la deliberazione della Giunta Comunale che approva il piano generale degli impianti; a tal fine si dovrà tener conto delle richieste dei soggetti interessati nonché della distribuzione sul territorio degli esercizi commerciali e delle attività economiche in genere.
2. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di circa 8496 unità registrate al 31.12.1992, non deve essere inferiore a mq. 102,5, corrispondente a 12 metri quadrati per ogni mille abitanti, pari a fogli del formato di mt. 0,70 x 1,00. La superficie potrà essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.

3. La superficie complessiva degli impianti per pubbliche affissioni è destinata per il venti per cento (20 %) alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica e per il restante ottanta per cento (80 %) alle affissioni di natura commerciale.
4. La superficie complessiva degli impianti per affissioni dirette da attribuire a privati non potrà superare il 10% della superficie degli impianti per le pubbliche affissioni.

Art. 10 -PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

1. L'attuale collocazione e distribuzione nel territorio comunale degli impianti pubblicitari, potrà essere adeguata a seguito di nuove sopravvenute esigenze di pubblico interesse, dopo opportuna valutazione degli Uffici comunali competenti, nei limiti previsti dalle norme di legge vigente e dal presente Regolamento.
2. Il nuovo Piano Generale degli impianti pubblicitari è approvato dalla Giunta Comunale entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Il Piano dovrà prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari nonché degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico ed ogni altro elemento utile a tal fine.

Art. 11 -PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune. La domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
 - c) la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
 - d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento.

Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda. Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità del privato. L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della L. 7/8/1990 n. 241, e del vigente Regolamento comunale sul Procedimento Amministrativo.

Art. 12 -IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti di cui ai precedenti artt. 7, 8 e 9 e della predisposizione del Piano Generale degli impianti di cui all'art. 10, la Giunta Comunale può

concedere a privati, mediante svolgimento di apposita gara, la possibilità di collocare su aree comunali impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione e il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come ad esempio: spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione e simili.
3. E' altresì ammessa la possibilità di concedere spazi per affissioni dirette non aventi contenuto commerciale ad Enti od Associazioni non aventi finalità di lucro, da collocarsi su beni privati di cui abbiano la disponibilità e previo conseguimento delle dovute autorizzazioni all'installazione. Nei suddetti spazi autorizzati possono essere affissi manifesti aventi contenuto commerciale riguardanti esclusivamente iniziative poste in essere dagli Enti o Associazioni medesime, pena la revoca dell'autorizzazione. Sono fatte salve le situazioni attualmente esistenti fino alla scadenza delle relative autorizzazioni e/o concessioni.

Art. 13 -AUTORIZZAZIONI

1. La effettuazione della pubblicità realizzata attraverso la installazione o collocazione di appositi mezzi oppure realizzata attraverso altre forme quali pubblicità fonica, esposizioni di locandine, cartoncini e simili è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale.
2. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:
 - a) pubblicità temporanea visiva e/o acustica, effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzioni di carburante;
 - b) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.

1. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.
2. Qualora l'installazione di impianti pubblicitari avvenga su suolo pubblico o destinato ad uso pubblico, oltre l'autorizzazione di cui ai precedenti commi, il richiedente è tenuto a premunirsi delle previste concessioni di suolo pubblico regolate dal vigente Regolamento comunale attinente l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. Il contribuente si intende espressamente obbligato senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

Art. 14 -ANTICIPATA RIMOZIONE

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dalla Amministrazione comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto

unicamente al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto.

Art. 15 -LIMITAZIONI E DIVIETI

1. La pubblicità sonora in forma fissa e ambulante, anche su veicoli, può essere effettuata:

a) nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00;

b) nei giorni festivi e negli orari non consentiti al precedente punto, è possibile concedere deroghe, durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso, o in concomitanza con particolari festività.

La pubblicità sonora è sempre vietata a distanza minore di 200 metri da ospedali, da cliniche, da strutture socio-sanitarie, da cimiteri, da scuole di ogni ordine e grado durante l'orario di lezione.

2. E' vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale svolta a mezzo volantinaggio su area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio. E' consentita la pubblicità comunque non inerente ad attività economiche, effettuata tramite volantinaggio, svolta da Associazioni ed Enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali e di categoria. In tali volantini è ammessa la pubblicità commerciale, finalizzata alla sponsorizzazione dell'iniziativa pubblicizzata, per uno spazio non superiore al 20% della superficie di ogni facciata del volantino medesimo. L'autorizzazione viene rilasciata dal competente ufficio comunale, previa richiesta dell'interessato, con l'indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere, del giorno, ora e luogo di diffusione.

3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse.

4. Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.

5. La pubblicità luminosa su veicoli, purchè non intermittente e non realizzata mediante messaggi

variabili, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio di taxi quando circolano entro i centri abitati, alle condizioni indicate nell'art. 57 del regolamento al Codice della strada approvato con D.P.R. 495/1992.

Art. 15 bis - DIVIETO DI PROPAGANDA PUBBLICITARIA

1. In tutto il territorio comunale è vietata la pubblicità di qualsiasi tipo al gioco d'azzardo, intendendosi per tale ogni gioco, lotteria, scommessa o concorso pronostico che consista nell'effettuare una puntata, scommessa o impiego di denaro o di altri beni al fine di ottenere una vincita al verificarsi di un evento futuro, sia in caso di gioco d'azzardo sia tramite operatori fissi, sia tramite operatori on line, anche se in possesso di regolare concessione amministrativa rilasciata all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS). Sono esclusi dal divieto: i concorsi a premi, indetti ai sensi di quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, indetti da associazioni o fondazioni, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, o dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, e successive modificazioni; le lotterie nazionali. Dal generale divieto di pubblicità previsto dall'articolo di regolamento approvando, siano escluse le insegne d'esercizio e la segnaletica aziendale in quanto strumenti di informazione e identificazione della sede dell'attività.

2. Ferma restando tutta la vigente normativa in materia di affissioni abusive e materie affini e salvo che il fatto non costituisca più grave violazione, chi trasgredisce al divieto di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del testo unico degli enti locali in caso di violazione dei regolamenti comunali.

3. I proventi di dette sanzioni amministrative sono destinati all'informazione ed educazione sanitaria, con particolare riferimento alla prevenzione della ludopatia.

4. Il comune non assume alcuna responsabilità, sia in sede civile che penale, per eventuali infrazioni, danni o altro che, in conseguenza dei mezzi pubblicitari esposti possano derivare a persone o cose.

5. Il comune resta sollevato da ogni responsabilità derivante dall'eventuale infrazione alle disposizioni di legge e regolamentari.

Art. 16 - PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, oltre la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità è fatta salva l'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche se dovuta, e di canoni di concessione o di locazione nella misura stabilita dall'Amministrazione comunale.

CAPO II°
IMPOSTA COMUNALE SULLA

PUBBLICITA'

Art. 17 -NORME DI RINVIO, PRESUPPOSTO E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. La legge (D. Lgs. 15/11/1993 n. 507) disciplina il presupposto dell'imposta (art. 5), il soggetto passivo (art. 6), le modalità di applicazione dell'imposta (art. 7), la dichiarazione (art. 8), il pagamento dell'imposta (art. 9), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (art. 10), la pubblicità ordinaria (art. 12), la pubblicità effettuata con veicoli (art. 13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14), la pubblicità varia (art. 15) e le riduzioni ed esenzioni (artt. 16 17), le cui disposizioni si intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione deve intendersi integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei successivi commi e negli altri articoli del presente capo.

2. Costituisce forma pubblicitaria e come tale da assoggettare all'imposta, l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

3. Presupposto dell'imposta (art. 5 D. Lgs. 507/93):

a) per l'esercizio di attività economica di cui all'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 507/93 deve intendersi lo scambio di beni o la fornitura di servizi effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che, per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.

4. Modalità di applicazione dell'imposta (art. 7 D. Lgs. 507/93):

a) costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello ed indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocate su un unico mezzo di supporto e gli altri mezzi similari;

b) ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibiti alla pubblicità, intendendosi per tali quelli che hanno più di due facce, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario;

c) è considerato unico mezzo pubblicitario come indicato dall'art. 7, comma 5, del D. Lgs. 507/93 e come tale da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituite da più moduli componibili;

d) se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non poter essere contenuta in un'unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

5. Dichiarazione (art. 8 D. Lgs. 507/93):

a) non costituisce nuova pubblicità ai fini del pagamento dell'imposta il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato;

b) il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modulo stesso;

c) la dichiarazione deve essere presentata direttamente al Comune o al concessionario, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedito tramite posta; in tale caso è da considerarsi tempestiva soltanto se sarà pervenuta al Comune o al concessionario prima dell'inizio della pubblicità.

6. Pagamento dell'imposta (art. 9 D. Lgs. 507/93):

a) l'attestazione del pagamento dell'imposta effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno tre anni ed essere esibita a richiesta del comune;

b) il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere l'imposta, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali anticipate. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale;

c) per quanto concerne l'applicazione di eventuali canoni di locazione o di concessione, si farà riferimento a disposizioni contenute nei relativi regolamenti comunali.

7. Attività di accertamento (art. 10 D. Lgs. 507/93): a) nell'avviso di accertamento, oltre i dati richiesti dalla normativa specifica, devono essere precisati anche i termini entro i quali può farsi ricorso e l'organo cui va diretto il ricorso medesimo.

Art. 18 -TARIFFE E DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta sono quelle stabilite per legge, Regolamento e delibera vigenti nel periodo di imposta considerato. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 del D. Lgs. n. 507/93 venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.

Art. 19 -PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

1. L'apposizione di scritte pubblicitarie all'interno e all'esterno dei veicoli è consentita nei limiti previsti dal Codice della strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio e di manutenzione.

Art. 20 -MEZZI PUBBLICITARI GONFIABILI

1. Sono assimilabili ai palloni frenanti di cui al comma 3 dell'art. 15 del D. Lgs. 507/93, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile siano sospesi in aria ma ancorati al suolo. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D. Lgs. 507/93.

Art. 21 -PUBBLICITA' FONICA

1. Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, del D. Lgs. 507/93, per "ciascun punto di pubblicità" s'intende ogni fonte di diffusione di pubblicità fonica.

CAPO III°

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 22 -SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Massa Lomdarda, costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Art. 23 -NORME DI RINVIO E MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO

1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità per il pagamento, le riduzioni, le esenzioni, e le modalità per le pubbliche affissioni, sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 del D. Lgs. 507/93. Tali disposizioni si intendono qui richiamate come da testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti ed agli articoli del presente capo.

2. Esenzioni e riduzioni (art. 21 D. Lgs. 507/93):

a) si considerano esenti anche i manifesti che, pur riportando anche le indicazioni di altri soggetti, riguardando le attività istituzionali del Comune e semprechè l'affissione sia richiesta dal Comune medesimo.

3. Pagamento del diritto (art. 19 D. Lgs. 507/93):

a) è consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale. Il pagamento diretto può essere effettuato in contanti presso il Comune o concessionario contestualmente alla presentazione della dichiarazione. Il pagamento diretto mediante titolo di credito bancario o postale a copertura garantita (assegno circolare o vaglia postale) è consentito a rischio del debitore intendendosi eseguito il pagamento al momento dell'acquisizione del denaro da parte del Comune o concessionario.

1. Le tariffe del diritto sulle pubbliche affissioni sono applicate nella misura stabilita dalla legge.

Art. 25 -RICHIESTA DEL SERVIZIO

1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare in tempo utile al Comune o concessionario apposita richiesta scritta con l'indicazione del numero di manifesti che si vogliono affiggere nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere

effettuato il pagamento del relativo diritto.

2. Qualora la richiesta di affissione pervenga da parte di enti pubblici vincolati a particolari procedure amministrative che non rendono possibile effettuare il pagamento contestualmente alla richiesta di affissione il Comune o concessionario dovrà ugualmente effettuare l'affissione, salvo applicare comunque la soprattassa per tardivo pagamento prevista dall'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 507/93 e gli eventuali interessi.

Art. 26 -MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 22 del D. Lgs. n. 507/93, le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico e accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
2. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza alla commissione spedita per prima e, a parità di data di spedizione, a chi richiede l'affissione del maggior numero di manifesti.
3. Presso il Comune o concessionario è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro nel quale dovranno essere annotate in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione se non ancora eseguita.
4. Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte a manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
5. Eventuali reclami concernente l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta l'accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

Art. 27 -RIMBORSI DEI DIRITTI PAGATI

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del D. Lgs. 507/93 ed al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.
2. In ogni altro caso la liquidazione dei diritti e relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

CAPO IV°

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art. 28 -RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro, al fine di ottenere la riduzione alla metà della tariffa dell'imposta o del diritto, devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione, da cui risulti la propria natura giuridica.

2. Identica documentazione deve essere presentata ai fini dell'esenzione dall'imposta per l'apposizione di insegne, targhe e simili per l'individuazione delle rispettive sedi.
3. Nel caso di patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriali deve essere presentata idonea documentazione ai fini della riduzione alla metà della tariffa dell'imposta o del diritto.

Art. 29 -PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall'art. 17 comma 5 del presente Regolamento per quanto riguarda la pubblicità ovvero alla richiesta di cui all'art. 23 del presente Regolamento per quanto riguarda le pubbliche affissioni. Per l'effettuazione dei pagamenti sopra descritti dovrà essere utilizzato l'apposito modello di versamento predisposto con Decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.
2. E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale come stabilito dall'art. 23 comma 3 del presente Regolamento.
3. Il pagamento effettuato a mezzo di conto corrente postale ha decorrenza liberatoria della obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'ufficio postale.
4. E' fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.
5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28/01/88 e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752 comma 4 -del Codice Civile.
6. Entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune, ovvero in caso di affidamento in concessione il suo concessionario, è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

Art. 30 -SANZIONI

1. Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dal D. Lgs. 507/93 (art. 23 e 24), fatte salve le sanzioni previste dal Codice della Strada. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido a carico di soggetti indicati nell'art. 6, comma 2 del D. Lgs. 507/93 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito all'installazione dello stesso.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari contenute nel presente regolamento nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti si applica l'art. 24 commi 2, 3,

4 del D. Lgs. 507/93.

3. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 17 comma 5 del presente Regolamento, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.
4. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al precedente comma, una soprattassa pari al 20 % dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
5. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
6. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 % per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 31 -NORME FINALI

1. E' abrogato il precedente Regolamento di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639 adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 21/12/72 n. 393 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con quanto stabilito nel presente Regolamento.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alle norme legislative vigenti in materia.
3. Il presente Regolamento una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 08/06/1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.